

Comunicazione del 22 febbraio 2018 - Istruzioni operative per le segnalazioni dei dati in materia di informazioni finanziarie e di ulteriori metriche di controllo della liquidità.

Si fa seguito alla comunicazione del 22 giugno 2016, con la quale è stata illustrata la pianificazione del passaggio verso l'adozione delle modalità di gestione, rappresentazione e trasmissione delle segnalazioni di vigilanza secondo le istruzioni e gli schemi forniti dalla *European Banking Authority* (EBA), e alla comunicazione del 18 ottobre 2017, in cui sono state indicate le date effettive di passaggio alle nuove modalità.

Sulla base di tale pianificazione, per le rilevazioni in materia di informazioni finanziarie (c.d. FINREP)¹ e di ulteriori metriche di controllo della liquidità² le nuove modalità saranno adottate a partire dalla data contabile del 31 marzo 2018. Contestualmente le preesistenti *survey* INFOSTAT M1, 3F, W1, WN, 1T e YT verranno dismesse³.

Le predette rilevazioni dovranno quindi essere trasmesse secondo il modello di rappresentazione dei dati *Data Point Model* (DPM) e la correlata tassonomia XBRL⁴, seguendo le regole di compilazione previste dall'EBA (*EBA XBRL Filing Rules*). Le rilevazioni delle informazioni finanziarie comprendono il modulo⁵ "FINREP9_Con_IFRS" per le informazioni a livello consolidato, a cui corrispondono le nuove *survey* INFOSTAT "FINC" per i gruppi prudenziali e "FICF" per i gruppi finanziari, e i moduli "FINREP9_Ind_IFRS" e "FINREP9_Ind_GAAP" per le informazioni a livello individuale, a cui corrispondono le nuove *survey* INFOSTAT "FINI", per la segnalazione ai sensi dei principi IFRS, e "NFIN", per la segnalazione ai sensi dei GAAP nazionali. Le rilevazioni delle ulteriori metriche di controllo della liquidità comprendono il modulo "COREP_ALM_Con" per le informazioni a livello consolidato, a cui corrisponde la nuova *survey* INFOSTAT "ALMC", e il modulo "COREP_ALM_Ind" per le informazioni a livello individuale, a cui corrisponde la nuova *survey* INFOSTAT "ALMI".

Per i gruppi finanziari si tratta delle prime segnalazioni da trasmettere secondo le nuove modalità.

La segnalazione con le nuove modalità di raccolta delle informazioni finanziarie degli enti segnalanti che chiudono il bilancio d'esercizio in data diversa dal 31 dicembre decorre dall'inizio dell'anno contabile che comincia dopo il 1° gennaio 2018. Fino alla data di chiusura del bilancio corrente tali segnalazioni dovranno invece essere trasmesse in formato matriciale con le basi informative M1, 3F e W1.

Si precisa, infine, che le eventuali future rettifiche da parte degli enti segnalanti relative a date contabili che precedono l'adozione delle nuove modalità dovranno essere trasmesse in formato matriciale mediante le preesistenti basi informative. Riguardo al formato XBRL, si richiama l'attenzione sulla circostanza che la possibilità di trasmettere flussi di "rettifica" non è prevista; pertanto, nel caso in cui si renda necessario effettuare revisioni, dovrà essere prodotta una segnalazione completa in sostituzione della precedente.

¹ Le informazioni finanziarie sono definite all'interno del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 (cfr. in particolare gli allegati III, IV e V) e del Regolamento (UE) 2015/534 della Banca Centrale Europea. A livello nazionale gli obblighi segnalatici sono inoltre definiti nelle Circolari n. 115 e 272.

² Le informazioni sulle ulteriori metriche di controllo della liquidità sono definite all'interno del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 (cfr. in particolare gli allegati XVIII, XIX, XX e XXI). A livello nazionale gli obblighi segnalatici sono inoltre definiti nella Circolare n. 286.

³ Gli schemi segnalatici e le connesse istruzioni relative al FINREP sono già stati eliminati dalle Circolari n. 154, 115 e 272 in occasione dei recenti aggiornamenti. Gli schemi segnalatici e le connesse istruzioni relative alle ulteriori metriche di controllo della liquidità saranno eliminati dalle Circolari n. 154 e 286 alla prima favorevole occasione.

⁴ Si rimanda al sito dell'EBA per i documenti di riferimento (<https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/supervisory-reporting/implementing-technical-standard-on-supervisory-reporting-data-point-model->).

⁵ Per "modulo" si intende una specifica rilevazione, ciascuna composta da uno o più *template*. Per ciascun modulo e una specifica data di riferimento, i segnalanti sono tenuti ad inviare un file istanza XBRL.

Nella compilazione del file XBRL l'identificativo del segnalante dovrà essere valorizzato utilizzando i seguenti codici:

- per le banche italiane e le SIM, il codice LEI⁶ dell'intermediario;
- per le succursali di banche estere (comunitarie e extracomunitarie), il codice MFI⁷ dell'intermediario;
- per gli intermediari finanziari iscritti all'albo unico, il codice ABI dell'intermediario.

Qualora il segnalante sia tenuto, nelle segnalazioni consolidate sulle ulteriori metriche di controllo della liquidità, anche all'invio dei dati relativi al c.d. "sottogruppo di liquidità nazionale", dovrà identificare tale partizione con il medesimo codice già utilizzato nella rilevazione sul requisito di copertura della liquidità (*survey* LCRC).

Nell'occasione si comunica, infine, alle succursali di banche extracomunitarie già tenute a trasmettere le *survey* LCRI e AEI in formato XBRL che, a partire dalla data contabile del 31 marzo 2018, dovranno utilizzare il codice MFI anche per tali *survey* in luogo del codice LEI. Le eventuali rettifiche relative a date contabili antecedenti dovranno invece essere trasmesse con il codice LEI già utilizzato.

Le segnalazioni devono essere trasmesse mediante la piattaforma INFOSTAT, per la quale sono valide le medesime credenziali di accesso già in uso. Per tutte le questioni inerenti all'accesso a INFOSTAT e all'uso dei relativi servizi è possibile fare riferimento all'*help desk* del Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche (indirizzo e-mail: rdvi.helpdesk@bancaditalia.it; tel. 0647926459).

Eventuali richieste di chiarimenti sulla compilazione delle segnalazioni andranno inoltrate alla casella funzionale segnalazioni_eba_its@bancaditalia.it. Le risposte ai quesiti di interesse generale saranno pubblicate in forma di F.A.Q. sul sito web della Banca d'Italia⁸, a beneficio di tutti i segnalanti.

Per quesiti sulla normativa segnaletica si rinvia al sistema di "*Questions and Answers*" dell'EBA.

⁶ Il codice Legal Entity Identifier è composto da 20 cifre alfanumeriche ed è volto a individuare, su scala globale, ciascuna azienda operante sui mercati finanziari (si veda <https://www.gleif.org/en/lei-data/access-and-use-lei-data>).

⁷ Monetary Financial Institutions (http://www.ecb.europa.eu/stats/financial_corporations/list_of_financial_institutions/html/elegass.en.html)

⁸ <https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/eba-its/>.